

Questioni di diritto

La procreazione artificiale

Le profonde innovazioni tecnico-scientifiche degli ultimi decenni hanno creato, accanto al fenomeno della procreazione naturale, una **procreazione assistita** o **artificiale**, in cui il momento dell'*inseminazione* o della *fecondazione* sono non già il frutto di un evento spontaneo, bensì indotto e provocato *artificialmente*. Le tecniche menzionate sono, quindi, diverse a seconda che si riferiscano al fenomeno dell'*inseminazione* o della *fecondazione*. Per ciò che concerne l'*inseminazione*, ossia «l'introduzione del seme maschile nelle vie genitali della donna allo scopo di fecondarla usando mezzi diversi dal rapporto sessuale» (SANTOSUOSSO) si può distinguere:

- l'*inseminazione omologa*.
Si verifica quando venga utilizzato il seme del marito della donna;
- l'*inseminazione eterologa*.
Si verifica quando venga utilizzato il seme di un *terzo donatore*;
- l'*inseminazione extramatrimoniale*.
Si verifica quando sia rivolta a dare un figlio ad una coppia di conviventi o ad una donna sola o a coppie omosessuali.

La *fecondazione*, invece, è la fusione dei gameti tramite inseminazione e può essere:

- *corporea*.
Mediante le tecniche di inseminazione sopra indicate;
- *extracorporea o in vitro*.
Quando avviene in laboratorio, prevedendo l'introduzione successiva dell'embrione nell'utero materno;
- mediante ulteriori tecniche innovative (che per l'economia del discorso non saranno esaminate).

Da tale pluralità di interventi discende inevitabilmente una complessità di situazioni giuridiche difficilmente modellabili sulle ordinarie norme in tema di filiazione, soprattutto ove si abbia riguardo alla ipotesi di inseminazione eterologa, in cui il *padre genetico* (colui che ha fornito lo sperma) è diverso dal marito della donna o dal *padre sociale*,

cioè da colui che vuole assumersi il compito di fare da genitore di un determinato bambino. E la situazione diviene ancora più complessa nei casi di cd. **affitto di utero** o **maternità surrogata**, ossia quando la gravidanza venga portata a termine da una donna che può essere:

- *diversa dalla madre genetica*; ipotesi in cui la coppia è fertile ma la donna non può sottoporsi ad una gravidanza e pertanto l'embrione, ottenuto con una fecondazione in laboratorio dei gameti della coppia, viene impiantato nell'utero di un'altra donna che partorisce il bambino da affidare alla coppia «committente»; oppure l'ipotesi in cui l'embrione viene ottenuto con la fecondazione di un ovulo donato da un'altra donna;
- *la stessa madre genetica* (diversa dalla madre sociale); quando la donna della coppia richiedente sia anche sterile, per cui la madre surrogata deve essere inseminata con lo sperma del marito della donna sterile e risulterà essere a tutti gli effetti la madre biologica del nato.

È evidente che in detti casi, oltre ai dubbi circa la liceità di tali pratiche, dubbi che hanno da sempre suggerito la necessità di intervenire con una compiuta regolamentazione giuridica della materia, in modo da sedare i conflitti giurisprudenziali e dottrinali, assai problematica risulta l'individuazione dei rapporti di parentela fra i soggetti coinvolti, nonché l'attribuzione di uno *status familiae* per il nato.

Il problema sorge con riguardo a due esigenze contrapposte: da un lato c'è il desiderio di una coppia di avere un figlio, dall'altro si pone la necessità di apprestare un'adeguata tutela al nascituro.

La dottrina più moderna sostiene l'esistenza di un vero e proprio *diritto alla procreazione*, riconoscendolo non solo alle coppie sposate, ma anche ai conviventi *more uxorio*, ai *singles* e perfino alle coppie omosessuali. Altri Autori, invece, fondano la pretesa della coppia (purché sposata) sulla odier-

na nozione di *diritto alla salute*, inteso in senso ampio e comprensivo di tutto ciò che sia funzionale allo sviluppo della persona umana, che potrebbe sentirsi limitata e frustrata nella vita di relazione, a causa della sua sterilità.

Dall'altra parte è necessario assicurare un'adeguata tutela ai nuovi nati, i quali hanno diritto ad uno *status* certo ed incontrovertibile e a non subire discriminazioni nei rapporti giuridici e sociali a causa delle circostanze della loro nascita.

Altri diritti, inoltre, da accertare e valutare caso per caso, potrebbero essere coinvolti ed irrimediabilmente compromessi dalla ritenuta praticabilità di tali tecniche di fecondazione.

Per questi motivi si è invocata, sia dagli esperti del settore che dalla comune coscienza sociale, l'esigenza di una compiuta e dettagliata regolamentazione giuridica della materia, onde scongiurare il rischio che il vuoto normativo in un settore così importante della vita sociale possa legittimare pratiche di fecondazione che, sottratte a qualsivoglia forma di controllo, siano tali da compromettere fondamentali diritti della persona.

La disciplina della fecondazione assistita

Il progresso scientifico e la ricerca biomedica hanno, dunque, messo a punto tecniche avanzate di riproduzione idonee a soddisfare il desiderio di maternità e paternità di migliaia di coppie afflitte dal problema della sterilità. Il pericolo di un uso indiscriminato delle stesse ed il rischio, consistente, di interferire sul processo di costruzione del corredo genico dell'individuo hanno suggerito la necessità, spesso evidenziata dalla opinione pubblica e nelle sedi istituzionali, di porre degli argini alle possibilità di accesso alle svariate tecniche di fecondazione assistita.

A fronte di una oggettiva difficoltà a regolamentare la materia, per l'emergere, inevitabile, di opinioni contrastanti e di diverse valutazioni etiche, tecniche e giuridiche, si è imposta, comunque, l'esigenza di disciplinare un nuovo rapporto di filiazione che assicurasse ai nascituri la migliore tutela.

Al fine di precisare le conseguenze scaturenti dall'applicazione delle già indicate tecniche di fecondazione assistita, quanto all'attribuzione della paternità, della maternità e dello *status* dei nuovi

nati, il Parlamento ha approvato la L. 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di **procreazione medicalmente assistita**.

Gli **obiettivi** avuti di mira dal legislatore sono stati quello di consentire l'accesso alle tecniche di fecondazione nel quadro di regole ben definite; di garantire il controllo sulla qualità delle strutture, delle tecniche e delle professionalità che vi operano; di rimettere alla responsabilità della coppia, correttamente informata, la scelta del percorso terapeutico ad essa più congeniale e a quella del medico l'indicazione delle diverse possibilità consentite e del rischio sulla salute che ne può derivare.

La legge si snoda in 18 articoli che affrontano, con prescrizioni nette ed affermazione di principi, tutti gli aspetti più importanti della materia (accesso alla procreazione assistita, modalità della stessa, tutela degli embrioni, *status* dei futuri nati, responsabilità per l'inosservanza di divieti, etc.) che hanno da sempre costituito terreno di scontro di diverse ideologie e culture.

Tra i punti più salienti della normativa va evidenziato il **divieto della fecondazione eterologa**, rafforzato dalla previsione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico di chiunque utilizzi, a fini procreativi, gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente. Tuttavia, ove, in dispregio del divieto, si ricorra comunque a tecniche di fecondazione di tipo eterologo, viene sancita espressamente la *impossibilità*, per il coniuge o convivente il cui consenso risulti da atti concludenti, *di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità* o di far ricorso all'impugnativa di cui all'art. 263 c.c.. Con lo stesso rigore, viene stabilito altresì che il donatore dei gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, non può far valere alcun diritto nei suoi confronti né essere titolare di obblighi.

Prima che intervenisse un'apposita disciplina della materia, sul presupposto che l'art. 235 c.c. (disconoscimento di paternità) non fosse applicabile anche alle ipotesi di concepimento avvenuto a seguito di inseminazione eterologa (sconosciuta all'epoca in cui risale il codice ed ignorata dalla riforma del diritto di famiglia), la giurisprudenza, con due interventi rispettivamente della Corte Costituzionale (sent. 347/98) e della Corte di Cassazione (sent. 2315/99), aveva precisato come il marito che avesse validamente concordato o comunque

manifestato il proprio consenso preventivo alla fecondazione eterologa *non potesse agire per il disconoscimento della paternità* del bambino nato a seguito di tale fecondazione. In tal modo veniva ribaltato l'orientamento fino ad allora seguito dalla costante giurisprudenza di merito che, sul presupposto della indisponibilità dell'azione di disconoscimento (come di ogni altra azione di stato), ammetteva la sua esperibilità da parte del presunto padre che avesse prestato il proprio consenso alla inseminazione eterologa.

In dottrina, mentre alcuni autori (SCHLESINGER), pur riconoscendo la estraneità della fecondazione artificiale alla sfera operativa dell'art. 235, non negavano la possibilità di avvalersi del rimedio in questione nelle ipotesi in cui mancasse il consenso del marito alla fecondazione o si trattasse di un consenso viziato, altri ammettevano in ogni caso l'esercizio dell'azione di disconoscimento da parte del marito consenziente, ferma restando la responsabilità per il danno conseguente arrecato.

Il problema è stato superato dalla attuale normativa che, come precisato, esclude espressamente la possibilità di far ricorso all'azione di disconoscimento nelle ipotesi di fecondazione eterologa concordata dai coniugi contro il divieto previsto dalla stessa legge. Il comune senso etico fatto proprio dal legislatore esige, infatti, che colui il quale abbia contribuito, con il consenso prestato all'inseminazione eterologa, al fatto della procreazione, assuma poi su di sé tutte le responsabilità conseguenti ad un tale atto, configurandosi l'eventuale disconoscimento di paternità come contrastante con l'impegno morale assunto e, più in generale, come violativo dei precetti di buona fede, correttezza e lealtà che significano solidarietà e reciproco affidamento nell'ambito dei rapporti familiari. Ai sensi della legge sulla procreazione assistita, **legittimate** a farvi ricorso, sempre che non vi siano altri metodi terapeutici idonei a rimuovere le cause di sterilità od infertilità, sono esclusivamente le coppie di adulti eterosessuali, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. È inoltre necessario che entrambi i soggetti richiedenti siano viventi, essendo esclusa la possibilità di *fecondazione post-mortem*.

Non potranno, dunque, in alcun caso accedere alle tecniche di fecondazione assistita le coppie sterili

non conviventi stabilmente, i single, le vedove, le donne non più in età riproduttiva e tanto meno le coppie gay.

La legge prevede il **consenso informato** della coppia, che deve essere edotta sui possibili problemi ed effetti collaterali (sanitari e psicologici) che possono conseguire all'applicazione delle tecniche di fecondazione, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

Oltre al principio del consenso informato, l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita si fonda anche sul *principio di gradualità*, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnica e psicologica eccessivamente gravoso per i destinatari. È per questo motivo che la legge prevede la promozione della ricerca sulle cause della sterilità e della infertilità, consentendo il ricorso alla fecondazione assistita solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause ostative alla procreazione e la sterilità o l'infertilità siano documentate da atto medico.

Quanto alla **condizione giuridica** dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, la legge riconosce loro lo *status* di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia non sposata, senza bisogno, tuttavia, di alcun formale atto di riconoscimento.

Altri punti salienti toccati dalla L. 40/2004 concernono il **divieto della clonazione umana** ed il **divieto della sperimentazione sugli embrioni**.

È fatto inoltre divieto di ricorrere alle discusse figure della **maternità surrogata** e dell'**utero in affitto**.

Con riguardo particolare all'ipotesi di *maternità surrogata*, il problema che si poneva in relazione a tale fattispecie, prima che intervenisse un espresso divieto della stessa, era essenzialmente legato alla individuazione della donna cui attribuire la maternità giuridica del nato, posto che tale tecnica di riproduzione contempla la partecipazione al processo generativo di due distinte donne, quella «committente» la nascita e quella «partorientente». Se i più sottolineavano l'assoluta illiceità, alla stregua del nostro ordinamento, del contratto di maternità surrogata, i fautori della validità dello stesso evidenziavano, invece, il dato di diritto positivo secondo cui «madre è colei che partorisce», per cui non sa-

rebbe stato possibile obbligare la madre uterina a consegnare il bambino partorito alla coppia committente. Solo nel caso in cui la gestante avesse rifiutato di essere nominata all'atto del parto (rinunciando, così, al figlio), mentre alcuni autori (BIANCA) riconoscevano un titolo naturale di maternità alla madre genetica, residuale rispetto a quello della madre uterina, altri (LANZILLO) ipotizzavano semplicemente un titolo preferenziale per ottenere in adozione il nato.

In materia si era espressa la giurisprudenza (Tribunale di Roma, 14 febbraio 2000) che, per spiegare la validità del contratto di maternità surrogata, sottolineava come il diritto a conseguire lo *status di genitori* potesse trovare completezza, oltre che nell'adozione, anche nella trasmissione del proprio patrimonio genetico.

La legge, all'art. 14, impone una produzione di un **massimo di tre embrioni** ed un loro contestuale impianto nel corpo della donna. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 dell'8 maggio 2008, ha dichiarato incostituzionali tali disposizioni perché non prendano in considerazione che l'impianto deve avvenire senza pregiudizio per la salute della donna.

Spetterà quindi al medico valutare caso per caso il numero di embrioni da impiantare ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto. Conseguenza ulteriore è anche il venir meno del divieto di **crioconservazione** (congelamento) degli embrioni non impiantati per scelta tecnica dei medici.



Rispondi alle seguenti *domande*

1 • Cosa si intende per procreazione assistita?

.....
.....
.....

2 • Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione assistita?

.....
.....
.....

3 • Entro quali limiti la legge ammette la procreazione assistita?

.....
.....
.....

4 • Cosa si intende per consenso informato della coppia?

.....
.....
.....

5 • Qual è la condizione giuridica dei nati con la tecnica della procreazione assistita?

.....
.....
.....

Punti di vista La comunione legale e l'accessione

L'accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in base al quale viene ad appartenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. L'acquisto avviene automaticamente senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà (art. 934 c.c.).

A lungo dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato il problema se debba considerarsi ricadente in comunione legale l'acquisto per accessione di un bene immobile costruito da due coniugi in regime di comunione legale, su suolo di proprietà esclusiva di uno di essi.

Sull'argomento è possibile individuare due posizioni: da una parte c'è chi sostiene che l'immobile costruito su proprietà esclusiva di uno dei coniugi **viene acquistato dalla comunione** perché considera prevalente il meccanismo dell'automatica caduta in comunione dei beni previsto per gli acquisti compiuti dai due coniugi durante il matrimonio (art. 177c.c.); dall'altra c'è chi ritiene che l'acquisto si verifica solo in capo al coniuge titolare del suolo perché è prevalente il meccanismo dell'accessione.

Tra coloro che sostengono la caduta in comunione dell'immobile costruito c'è BIANCA il quale sostiene che: «L'interpretazione che include nella comunione la nuova costruzione sul suolo del coniuge trova per altro un più sicuro fondamento nel rilievo che l'autonomia funzionale e commerciale fa di tale costruzione un bene a sé stante, rispetto al quale si produce una distinta vicenda acquisitiva. L'inclusione di tale acquisto nella comunione risponde allora alla regola generale che assicura ad entrambi i coniugi gli incrementi patrimoniali risultanti dagli investimenti di denaro comune o dei proventi dell'attività lavorativa».

Dello stesso avviso è anche un altro autore, AULETTA, secondo cui: «Questa soluzione si lascia preferire perché maggiormente in linea con le finalità normative di rendere ugualmente partecipi i coniugi delle ricchezze acquistate durante il matrimonio. La tesi contraria si fonda sulla superata concezione dell'accessione come modificazione oggettiva cioè quale espansione del diritto di proprietà che non comporta un nuovo acquisto. Essa è fatta propria dalla Cassazione la quale afferma che la tesi dell'acquisto in comunione disattende la previsione dell'art. 934 in virtù della quale i beni acquisiti per accessione appartengono al proprietario del suolo salva una diversa espressa disposizione normativa in contrario e tale non può considerarsi il dettato dell'art. 177. Il termine «compiuti» in esso contenuto deve intendersi riferito solo agli acquisti a titolo derivativo.

Dette argomentazioni non appaiono fondate perché l'art. 934 non richiede affatto una deroga espressa e l'art. 177 contiene un principio (quello della caduta in comunione degli acquisti compiuti sotto il regime legale) in deroga a quello posto dall'art. 934. Il termine «compiuti» è sinonimo di «realizzati» e dunque può applicarsi a qualsiasi tipo di acquisto (derivativo ed originario)».

Di contrario avviso come accennato sono la giurisprudenza e parte della dottrina. In particolare per la Cassazione: «Nel regime della comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, **appartiene esclusivamente** a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione». (Cass., sezioni unite, 27-1-1996, n. 651, Cass. 3-4-2008, n. 8662).

La tesi della proprietà esclusiva è sostenuta anche da GAZZONI: «Tra gli acquisti a titolo originario rientrano l'usucapione, maturata o iniziata in pendenza di comunione e l'acquisto ex art. 1153, ma non quelli conseguenti ad attività separata dei coniugi (caccia, pesca, opere d'ingegno) né l'accessione, se l'immobile è costruito su fondo personale di un coniuge, non potendosi configurare una proprietà comune superficiaria in difetto di un titolo, cui rinvia l'art. 934. In tal caso l'altro coniuge ha solo *un diritto di credito* pari alla metà del valore commerciale dei materiali di costruzione, che, una volta acquistati, divengono comuni, e del prezzo della mano d'opera, se il denaro corrisposto era comune».

RASSEGNA STAMPA

Ha 18 anni e lavora, ma va mantenuto

Al figlio maggiorenne spetta comunque l'assegno di mantenimento

Effetto precariato anche sul divorzio. Con la sentenza 6861 del 22 marzo scorso, la Cassazione ha stabilito che al figlio, anche se maggiorenne, spetta comunque l'assegno di mantenimento qualora lavori saltuariamente.

Il caso

La decisione della Corte di cassazione chiude il ricorso di un ex marito che chiedeva la restituzione della casa di sua proprietà, ma assegnata alla moglie e al figlio maggiorenne, quasi sempre assente per lo svolgimento di lavori saltuari, dal giudice della separazione. Tra le altre richieste avanzata dall'uomo, c'era anche la sospensione dell'assegno di mantenimento al figlio, ritenuto ormai grande abbastanza per cavarsela da solo.

La sentenza

I giudici hanno però respinto entrambe le richieste del padre, confermando le decisioni prese dalla Corte d'Appello. La motivazione alla base della sentenza è la mancata auto-sufficienza economica del figlio: seppur lavoratore, le caratteristiche dei suoi impieghi (saltuari come spesso capita oggi) non gli consentirebbero di mantenersi da solo. Pertanto, la Corte di Cassazione ha sentenziato che "è legittima l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente". Con le stesse motivazioni, poi, è stato stabilito che anche l'assegno di mantenimento, in casi simili, deve continuare a essere corrisposto dal padre al figlio.

La Stampa, 24 marzo 2010

Figli mantenuti fino a quando non lavorano

ROMA – È inutile tentare di svicolare. I padri, come le madri, sono obbligati a mantenere il figlio fino a quando non trova un lavoro o una fonte di reddito. Che poi abbiano venti o quarant'anni è del tutto irrilevante. Per la Suprema Corte di Cassazione l'età non è una discriminante. E l'ultima sentenza non fa che confermare quelle precedenti: l'obbligo al mantenimento non conosce limiti di età.

Questa volta il caso riguarda due ex coniugi. I due, tra le altre cose, continuano a litigare sul mantenimento delle due figlie, ormai più che maggiorenni. La più grande ha trentaquattro anni, la più «piccola» trentadue. I giudici perugini avevano stabilito che l'assegno mensile che il padre continuava a versare alle due donne non era più dovuto. Ma la prima sezione civile della Cassazione ha rinviato ai giudici d'Appello di Perugia la controversia.

Per i magistrati di piazza Cavour «l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, o oltre un dato limite della stessa, ma si protrae fino al momento in cui il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica,

ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa», o ancora per aver ingiustificatamente rifiutato un lavoro.

Insomma, chi contesta di essere obbligato a mantenere i figli maggiorenni che ancora non lavorano, deve fornire la prova «che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengono offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da lui occupato». Insomma se il figlio ci marcia la prova spetta al genitore.

Principi ormai consolidati, che la Suprema Corte non manca mai di «ripetere». Principi ai quali i giudici di merito dovranno attenersi nel prendere le loro decisioni.

*La Repubblica,
2 dicembre 2004*

Alimenti ridotti per chi vive in una grande città

ROMA – Chi è separata/o ma vive in una grande città, rischia da oggi di vedersi ridotti gli alimenti. La Corte di Cassazione, esprimendosi in merito al caso di una cop-

pia romana, ha giudicato infatti legittima la decisione di ridurre i 750 euro mensili che l'ex marito versava alla moglie a 400 al mese. Motivo: la signora, attualmente

disoccupata, conosce e parla più lingue e vive in una grande città dove le opportunità di lavoro, soprattutto nel settore turistico, sono molto elevate. La signora, quindi, vada a lavorare.

CASO EMBLEMATICO - Il caso di Maria Vittoria A. e Fabio V., separati consensualmente dal marzo 1998, rischia di diventare emblematico e di invertire una tendenza ormai assestata. All'atto della separazione, nel '98, il giudice aveva stabilito che Fabio, oltre a provvedere al mantenimento della figlia naturale nata dopo la separazione, dovesse mantenere la ex moglie versandole un assegno di 750 euro mensili. Nel 2002 la Corte d'Appello di Roma era intervenuta riducendo gli alimenti dovuti alla moglie a 400 euro. Non soddisfatti dalla decisione entrambi i coniugi erano ricorsi in Cassazione: il marito che la moglie: il marito contestando il fatto che i giudici «pur riconoscendo che la moglie fosse in condizioni di trovare facilmente lavoro ha contraddittoriamente ritenuto il suo stato di disoccupazione»; la consorte facendo notare che il mantenimento accordato era troppo basso visto che dopo il '99 era rimasta senza lavoro.

SENTENZA SACROSANTA - Ora l'innovativa sentenza della Cassazione solleva polemiche e dubbi. Totale approvazione, invece, da parte di Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista, che definisce la sentenza «sacrosanta» e aggiunge decisa: «è giusto scoraggiare il criterio parassitario al quale ricorrono tante donne». Secondo l'avvocato, sarebbero molte le donne che, per comodità, decidono di vivere sulle spalle degli ex consorti. Ci dovrebbero invece essere da parte delle donne, sottolinea Anna Maria Bernardini De Pace, «la volontà e l'impegno di rendersi economicamente indipendenti».

IL PREZZO DELLA PARITÀ - «Questa decisione è la migliore risposta alla legge che garantisce la parità tra uomo e donna»: questa la conclusione dell'avvocato matrimonialista che sottolinea l'importanza dell'indipendenza economica per le donne e anche per le coppie ancora felicemente insieme.

A. BERNARDINI DE PACE,
Corriere della Sera,
9 ottobre 2004

Ex moglie pigra? Assegno ridotto

ROMA - Lo «scarso interesse al lavoro» della ex moglie, ancor giovane, è un buon motivo per tagliare gli alimenti. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di cassazione (presidente Rosario De Masis, relatore Paolo Giuliani) che con la sentenza 18920 ha rafforzato una svolta giurisprudenziale già manifestata di recente in altri casi. La Suprema Corte, infatti, aveva già in altre sentenze ridotto l'assegno di **mantenimento** all'ex coniuge (in genere la donna) in caso di convivenza di fatto stabile con qualcuno che divideva le spese. In caso di nuovo matrimonio, invece, in genere si perde l'assegno di **mantenimento**.

Dopo il matrimonio con Luigi, gestore di società di software, Claudia aveva smesso di lavorare. Convoluti a nozze nel gennaio del '90, Claudia e Luigi si erano separati nel novembre del '99. Dopo tanti anni il loro matrimonio era rimasto senza figli. Una volta separati sia lei che lui si erano rifatti una vita con altri compagni. E ciascuno dei due aveva avuto un figlio. Claudia, però, aveva smesso di lavorare dopo le nozze e non aveva più cercato lavoro, nemmeno da separata. Malgrado questo il Tribunale di Parma (sentenza del 5 novembre '99), aveva imposto a Luigi di mantenere la ex con 750 euro al mese.

L'ex marito, però, non l'ha ritenuto giusto. Secondo lui era una somma eccessiva. Voleva smettere di pagare il mensile. E si è rivolto ai giudici della Corte d'appello di

Bologna, davanti alla quale ha protestato sostenendo che la moglie era ancora in giovane età. Non le mancava certo la conoscenza, essendo il suo un «livello culturale non inferiore alla media del ceto impiegatizio». In altre parole era ben strano che a Parma «in ben undici anni di separazione, non aveva trovato alcuna occupazione». L'unica spiegazione plausibile secondo l'ex marito era in realtà il «non essersi data sufficientemente da fare per trovare un'occupazione».

La Corte d'appello di Bologna gli aveva dato ragione e aveva ridotto da 750 a 500 euro al mese l'assegno mensile di **mantenimento**. Quelle ragioni sono state confermate ieri dalla Cassazione nelle sedici pagine del suo verdetto perché «immuni da censure» e dunque «legittime», considerata anche la giovane età della donna e le «possibilità di inserimento nel mondo del lavoro» in una città del nord Italia. La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso di Luigi L. che non avrebbe voluto versare nemmeno un centesimo alla ex moglie («solo col divorzio l'importo potrebbe essere ulteriormente ridotto») e ha bocciato pure il controricorso della donna che, invece, rivendicava un assegno più sostenuto in quanto il marito avrebbe goduto di un patrimonio molto più consistente di quello apparente.

M. COFFARO, *Il Messaggero*,
17 dicembre 2003

Separazione: il reddito del marito-padre, gravato da più spese, equiparato a quello del coniuge

“Suo figlio e’ grande, basta part-time”. I giudici danno torto a una moglie: puo’ tornare a lavorare a tempo pieno

Due coniugi savonesi sui 45 anni, entrambi dipendenti di un’azienda (ma lei, che da anni e’ part-time, ha un reddito pari a poco piu’ di un terzo di quello del marito) si separano con una sentenza del tribunale. Hanno un figlio: il giudice assegna a lei 400 euro per il mantenimento del ragazzo e rispondono «no», invece, alla richiesta di un assegno per se’. «La signora, essendo il figlio piu’ indipendente avendo raggiunto l’eta’ di quindici anni, potrebbe - si legge - riprendere a lavorare a tempo pieno anziche’ parziale come avviene oggi». Insomma: il part-time della moglie non deve essere «punitivo» per il marito, gia’ gravato da molti oneri. «E’ una sentenza che potrei definire di equa parita’» - commenta l’avvocato Fabrizio Seghetti nella sua duplice veste di difensore di «lui» e di membro dell’associazione «La luna dei papà» che si batte per il riconoscimento dei diritti dei mariti/padri. «Anche perche’ nel naufragio di una famiglia ancora oggi, e nonostante le disposizioni della legge 54 del 2006 (affido condiviso, obbligo al mantenimento dei figli “compatibilmente al reddito dei genitori” il padre-marito esce prostrato, anche economicamente. Dovendo detrarre dal proprio stipen-

dio l’assegno per i figli oltre alle spese di un altro alloggio, spesso finisce, con un reddito residuo di 3-400 euro al mese, per entrare nella categoria dei nuovi poveri». Nel caso in questione i giudici hanno valutato molti parametri: la casa coniugale assegnata alla moglie/madre, la divisione a meta’ di tutte le spese (mediche, scolastiche, ludiche) per il figlio, la presenza di redditi da altri immobili posseduti in comune che portano a entrambi un reddito di circa 500 euro al mese. «Lui», pero’, per trovare un alloggio dignitoso ha dovuto comprarselo, e ha acceso un mutuo ventennale con una rata mensile da 700 euro. Scelta fatta anche nell’interesse del figlio visto che si tratta di un immobile che in prospettiva potra’ essere ereditato. Nella sentenza i giudici prospettano - vista la riacquistata serenita’ del ragazzo nel rapporto con entrambi i genitori - un affido condiviso: due pomeriggi settimanali con ciascun genitore e un weekend alternato, feste natalizie e di fine anno ad anni alterni, 20 giorni a testa per le vacanze estive. Una soluzione «civile», insomma, nell’interesse del ragazzo. Con l’unica curiosita’ del «consiglio» alla signora: torni, se crede, a lavorare a tempo pieno.

La Stampa, 20 febbraio 2009

Respinto il ricorso di un padre separato che non voleva mantenere più il figlio 23enne

*“Se ha interrotto gli studi non per sua colpa, deve essere equiparato a un minore”
Trauma da separazione per figli maggiorenni
La Cassazione: “Alimenti anche se lavorano”*

ROMA - Il figlio maggiorenne che abbandona gli studi a causa del trauma dovuto alla “separazione conflittuale” di mamma e papà e rimedia un lavoro non consono alle sue aspirazioni deve continuare ad essere mantenuto dai genitori. Lo ha stabilito la sentenza con cui la Corte di Cassazione che respinto il ricorso di un padre separato di Vercelli, Giancarlo B., che chiedeva di essere dispensato dal mantenimento della ex moglie e del figlio 23enne Simone (al quale versava 70 euro al mese) dal momento che, pur avendo abbandonato la scuola, quest’ultimo si era messo a lavorare presso lo studio di un commercialista, guadagnando circa 500 euro al mese. La Corte ha stabilito per il padre l’obbligo di continuare a mantenere il figlio, pure se con una cifra esigua, per-

ché “ha abbandonato gli studi in cui aveva mostrato difficoltà per il disagio prodottogli dalla separazione, assai conflittuale, dei genitori”.

Inutilmente il padre si è rivolto alla Cassazione chiedendo di essere sollevato dal mantenimento, anche alla luce del momento “particolarmente critico della sua vicenda professionale” che lo portava a percepire un reddito netto di 850 euro mensili. La Prima sezione civile ha infatti respinto il ricorso di Giancarlo e ha ricordato che il figlio maggiorenne “tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori” deve essere equiparato, ai fini del mantenimento ad un “figlio minore”.

La legge, infatti, impone il mantenimento dei figli fino a quando questi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica. E’ possibile, però, non pagare gli alimenti nei casi in cui il figlio fosse stato colpevole “di non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa,

o di avere ingiustificatamente rifiutato detta attività”.

Un colpa che in questo caso, secondo la Cassazione, non poteva essere attribuita al ragazzo che aveva abbandonato l'università per il “forte disagio prodotto dal-

la separazione” dei genitori e aveva rimediato un lavoro che non gli dava da vivere

La Repubblica, 16 giugno 2007

La Corte Costituzionale boccia la legge sulla fecondazione assistita Il governo: “Dubbi gli effetti sulle pratiche”. Franceschini: “Rispettare le sentenze” Legge 40, stop della Consulta “No a limite di tre embrioni”

Inammissibili i ricorsi sull'irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto, il divieto della crioconservazione e di riduzione embrionaria di gravidanze plurime

ROMA - La Corte Costituzionale boccia la legge 40 sulla fecondazione assistita. I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della norma, nel punto in cui prevede che ci sia un “unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” di embrioni. Viola la Costituzione anche il comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La Corte, infine, ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, la questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, inerente l'irrevocabilità del consenso della donna, e dei commi 1 e 4 dell'articolo 14.

Il governo. “Sono molto dubbi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle pratiche che devono essere adottate nei centri”, afferma il sottosegretario al Welfare con delega alla Bioetica, Eugenia Roccella, annunciando l'emanazione di “nuove linee guida”. Queste saranno emanate sulla base dei pareri scientifici che saranno elaborati dal Consiglio Superiore di Sanità, l'organo tecnico scientifico di consultazione del ministero, che sarà ascoltato, ha detto Roccella, così come prevede la legge.

“Resta il divieto di congelamento degli embrioni - ha aggiunto Roccella - e di soppressione di questi”, una pratica che avviene, ha aggiunto, quando per la diagnosi preimpianto se ne producono in sovrannumero. “Mi sembra - ha quindi detto - che ora ci sia un evidente problema di interpretazione delle norme e di contraddizioni. Per questo bisognerà fare chiarezza sul piano delle pratiche che potranno essere adottate dai centri”.

L'opposizione. “Le sentenze della Corte vanno sempre rispettate”, replica il segretario del Pd. Per Dario Franceschini “i temi nuovi, come anche quello sull'idratazione e alimentazione, gradualmente richiederanno regole e che si adeguino gli strumenti legislativi. Per il nostro

ordinamento, il pronunciamento della Corte non potrà che essere recepito”.

Il ricorso. A fare ricorso alla Corte, con tre distinte ordinanze, sono stati il Tar del Lazio e il Tribunale di Firenze, ai quali si erano rivolti, rispettivamente, la World Association Reproductive Medicine e una coppia non fertile di Milano affetta da esostososi, una grave malattia genetica (con tasso di trasmissibilità superiore al 50%) che genera la crescita smisurata delle cartilagini delle ossa.

Le questioni di legittimità costituzionale. Riguardano, in particolare, l'articolo 14 (commi 1,2,3 e 4) che prevede la formazione di un numero limitato di embrioni, fino a un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la crioconservazione al di fuori di ipotesi limitate. Davanti alla Consulta è stato impugnato anche l'art.6 (comma 3) della legge 40 nella parte in cui obbliga la donna, una volta dato il proprio consenso alle tecniche di fecondazione assistita, all'impianto degli embrioni, escludendo così la revoca del consenso.

“Norme in contrasto con principi costituzionali” Queste norme - secondo i giudici del Tribunale di Firenze e del Tar del Lazio - sono in contrasto con diversi principi tutelati dalla Costituzione. In particolare con l'art.3, sotto il profilo della ragionevolezza per il mancato bilanciamento tra la tutela dell'embrione e la tutela della esigenza di procreazione visti la “mancata valutazione della concreta possibilità di successo della pratica da effettuare” e il “mancato riconoscimento al medico curante di ogni discrezionalità nella valutazione del singolo caso”.

“Disparità di trattamento”. La legge 40, secondo i ricorsi, realizzerebbe una “irragionevole disparità di trattamento” tra le donne in condizioni fisiche diverse che si sottopongono alla fecondazione assistita. E ancora: il diritto alla salute verrebbe leso in caso di insuccesso del primo impianto, in quanto la donna è costretta a sottoporsi a un successivo trattamento ovarico, ad “alto tasso di pericolosità per la salute fisica e psichica”. Infine, anche la prevista irrevocabilità del consenso sarebbe in contrasto con l'art. 32 della Costituzione che “vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana”.

Le parti in causa. Dinanzi alla Corte si erano costituiti, oltre alla Warm, numerose associazioni favorevoli a una pronuncia di illegittimità (Hera onlus, associazione Luca Coscioni, Cecos Italia, Sos infertilità, Amica Cicogna, Madre provetta e, tra le altre, Cittadinanzattiva), mentre a chiedere che la legge non venisse toccata, e che dunque la Corte si pronunciasse per l'infondatezza o l'inammissibilità, erano stati il Comitato per la tutela della salute della donna, la Federazione nazionale dei centri e dei movimenti per la vita. Ma anche il governo, attraverso l'avvocatura generale dello Stato, ha chiesto ai giudici costituzionali che la legge 40 rimanesse tale e quale perché "il legislatore ha effettuato una ragionevole comparazione tra l'interesse della donna al buon esito della procedura di procreazione medicalmente assistita e la tutela dell'embrione". Relatore delle cause era il giudice costituzionale Alfio Finocchiaro.

Le reazioni. "Una bella notizia, non c'è che dire e la magistratura non è la prima volta che ci salva". È il commento sulla decisione di illegittimità della Corte Costituzionale del ginecologo **Carlo Flamigni**, uno dei pionieri della fecondazione artificiale in Italia, che aggiunge, parafrasando Alessandro Manzoni per il quale "la c'è la provvidenza" e "noi diciamo la c'è la giustizia".

Se, come pare, la decisione della Corte ha come obiettivo quello di eliminare il divieto di creare più di tre embrioni e dell'obbligo di impianto degli embrioni creati, si produrrà come inevitabile conseguenza la possibilità di

selezionare gli embrioni migliori e scartare gli altri", avverte il professor **Alberto Gambino**, ordinario di diritto privato e direttore del Centro di ricerca in scienze umane dell'Università europea di Roma.

"I sostenitori del Far West della provetta hanno poco da cantare vittoria - dice il sottosegretario all'Interno, **Alfredo Mantovano** - rispetto alle previsioni della vigilia, che lasciavano immaginare la demolizione della legge 40, la Consulta ha bocciato le ipotetiche censure sul divieto di crioconservazione e sul divieto di riduzione embrionale, accogliendo soltanto quella relativa al limite dei tre embrioni per l'impianto".

"Il limite dei tre embrioni era preordinato a proteggere il diritto alla vita. Se si producono più di tre embrioni, degli altri cosa si fa? Se li si elimina si lede il diritto alla vita, se si impiantano tutti diventa pericoloso per la donna", afferma **Carlo Casini**, presidente del Movimento per la Vita, al quale Radio Vaticana ha chiesto di commentare la sentenza della Consulta. "L'impianto fondamentale della legge - ricorda l'ex magistrato ai microfoni dell'emittente della Santa Sede - è dire non devi uccidere nessun essere umano anche se generato in provetta. Almeno non in modo deliberato e diretto. Il testo ricercava un equilibrio tra la salute della donna e la vita dell'embrione. Così si scardina l'intero impianto della legge".

La Repubblica, 2 aprile 2009

Professione giornalista

Dopo aver letto i brani giornalistici precedenti realizza un articolo, sfruttando lo spazio a disposizione, su un argomento di attualità a tua scelta relativo alla tematica «La famiglia e il diritto al mantenimento». Aiutati cercando le news sui principali siti internet di informazione e leggendo le brevi note sulla scrittura giornalistica.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....